

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA E LA GIUNTA DELLA REGIONE TOSCANA

VISTO l' articolo 2, comma 203, della legge 23.12.96 n.662;

VISTA la delibera CIPE del 21.3.1997;

CONSIDERATO che l'obiettivo di accelerazione e qualificazione del processo di sviluppo territoriale deve essere perseguito attraverso una più stretta cooperazione tra Governo e Regione Toscana, in modo da assicurare una coordinata e funzionale programmazione e realizzazione delle molteplici iniziative promosse dai diversi soggetti pubblici e privati;

CONSIDERATO che l'Intesa istituzionale di programma costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella Regione Toscana;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra Governo e la Giunta della Regione Toscana gli obiettivi da conseguire nei quali è indispensabile l'azione coordinata degli organismi predetti;

CONSIDERATO che l'Intesa costituisce un impegno tra le parti contraenti per porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalità e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;

CONSIDERATO che, in attuazione della legge 23 dicembre 1996, n. 662, della legge 3 aprile 1997, n. 94, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è in corso un nuovo assetto nella dislocazione dei poteri e delle risorse della finanza pubblica ai diversi livelli istituzionali;

CONSIDERATO che l'intesa tra Governo e Regione Toscana si colloca sia in una logica di continuità e sviluppo dell'esperienza compiuta in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni sia in una prospettiva di efficace raccordo con il nuovo Documento Unico di Programmazione 2000-2006 che sarà prossimamente definito;

CONSIDERATA la ricognizione condotta dal Comitato tecnico bilaterale, come da allegato, sulla situazione economico-sociale della Regione, sui punti di forza del suo modello di sviluppo e sui punti critici su cui intervenire, sulla connessione tra programmazione regionale e programmazione nazionale, sul grado di attuazione degli interventi in essere con particolare riferimento all'Accordo Stato-Regione del 24 novembre 1993, e sulle risorse pubbliche, private, nazionali e comunitarie destinabili alla realizzazione degli obiettivi dell'Intesa.

CONSIDERATO che con l'Intesa vengono indicati gli Accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'Esecutivo della Regione Toscana per la definizione:

- delle azioni che le parti, direttamente per quanto di loro competenza, o indirettamente, mediante interventi di indirizzo, vigilanza e controllo, si impegnano a svolgere per accelerare le procedure di realizzazione del programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati, rientranti nelle attribuzioni delle diverse articolazioni dei poteri centrali dello Stato e del sistema delle autonomie, di cui dovranno essere specificate le attività e gli interventi da realizzare, i relativi tempi e le relative modalità di attuazione;
- dei soggetti, degli organi responsabili delle procedure di attuazione e di tutti gli strumenti amministrativi che facilitino l'attuazione e la realizzazione dell'Accordo, ivi compresi quelli relativi ad autorizzazioni, nulla-osta, permessi, e quant'altro condizioni gli investimenti degli operatori privati;
- del fabbisogno finanziario e della sua articolazione;
- delle procedure e dei soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati;

SENTITA la Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome in data 18 febbraio 1999;

VISTA la delibera CIPE del 19 febbraio 1999 con cui viene approvata la presente Intesa, si stipula:

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA

tra il Presidente del Consiglio dei Ministri On. Massimo D'Alema
ed il Presidente della Regione Toscana Dott. Vannino Chiti

TITOLO I

OGGETTO E DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 - Recepimento delle premesse

Le premesse formano parte integrante del presente atto.

Art.2 - Oggetto dell'intesa

Costituiscono oggetto della presente Intesa gli obiettivi di sviluppo, in ambito regionale, verso cui far convergere l'azione delle parti, i piani e i programmi pluriennali di intervento nei settori di interesse comune le cui singole iniziative saranno individuate - in sede di definizione degli strumenti di attuazione - tenendo conto dell'esigenza di assicurare i collegamenti funzionali, il quadro delle risorse impegnate per le realizzazioni in corso, nonché di quelle impegnabili nell'orizzonte temporale considerato, gli strumenti istituzionali di attuazione e, in particolare, gli Accordi di programma quadro per i quali vengono stabiliti i criteri, i tempi ed i modi per la loro sottoscrizione.

Art. 3 - Durata dell'Intesa

La presente Intesa impegna le parti contraenti fino alla completa attuazione degli interventi previsti e costituendo strumento ordinario di programmazione economica tra l'Amministrazione centrale e la Regione Toscana, impegna le parti contraenti al periodico aggiornamento ed a operare per l'inserimento al suo interno del complesso degli interventi di carattere economico che interesseranno il territorio della Regione (comunitari, nazionali, regionali, locali e dei privati).

Art. 4 - Obiettivi dell'Intesa

Le parti concordano nell'individuare i seguenti settori di intervento:

- 1- Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche;
- 2- Beni ed attività culturali;
- 3- Attuazione del piano di programmazione sanitaria;
- 4- Infrastrutture e trasporti;
- 5- Azioni di sviluppo locale;

Il primo obiettivo costituisce priorità assoluta in quanto la presenza di condizioni di disequilibrio e di degrado espongono il territorio toscano a ricorrenti calamità quali alluvioni, frane, siccità, degrado qualitativo. I problemi idrici determinano il costante permanere di condizioni di rischio non solo in termini di incolumità delle popolazioni, ma anche in termini di precarietà delle attività umane presenti. Tali condizioni richiedono l'impegno della Regione e del Governo ad effettuare interventi ed azioni efficaci che garantiscano, da un lato, il recupero ed il superamento della "criticità", dall'altro la prevenzione dei rischi. Le finalità progettuali sono relative alla realizzazione di specifici interventi di carattere idraulico ed idrogeologico attraverso il ripristino di condizioni di "naturalità" nei diversi bacini idrografici, ovvero recupero e mantenimento delle condizioni di equilibrio dinamico dei sistemi naturali.

Il secondo obiettivo, ponendo i beni e le attività culturali come asse portante a supporto del sistema produttivo nazionale e regionale, rende necessario attivare una più efficace azione di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. Il Governo e la Regione intendono realizzare questo obiettivo attraverso la razionalizzazione della spesa ed orientando le scelte verso politiche di investimento che privilegino la promozione e lo sviluppo di investimento, di infrastrutture e servizi culturali a scala regionale e nazionale, anche attraverso il coordinamento delle politiche per il recupero dei beni culturali in collaborazione con Sovrintendenze, privati ed enti locali.

Il terzo obiettivo si propone di rendere il sistema socio sanitario più efficiente per dare una risposta adeguata ai bisogni della popolazione, si concretizza attraverso obiettivi prioritari quali: il processo di riorganizzazione generale della rete ospedaliera regionale; il potenziamento della rete delle residenze sanitarie assistenziali; la realizzazione di strutture residenziali o semi residenziali per il settore di psichiatria; gli interventi relativi al settore materno infantile e gli interventi strettamente correlati al processo di riorganizzazione delle Aziende sanitarie del territorio.

Il quarto obiettivo è finalizzato all'adeguamento del sistema infrastrutturale che ancora oggi rileva carenze. Le politiche di intervento dovrebbero, in primo luogo, tendere a consolidare e migliorare le prestazioni del sistema infrastrutturale, sia quelle di rilievo europeo e nazionale sia quelle al servizio dei sistemi economici locali; a garantire le risorse pubbliche prioritariamente verso la manutenzione, il potenziamento tecnologico e la ristrutturazione dei sistemi infrastrutturali e verso interventi con forti elementi di innovazione e di ricerca, capaci di produrre occupazione qualificata e di innalzare il

livello di competitività generale dell'industria toscana; completare il telaio infrastrutturale primario della regione come elemento di collegamento nazionale ed europeo dell'economia toscana.

Il quinto obiettivo è mirato alla individuazione ed attuazione di azioni di sviluppo locale correlate agli strumenti di programmazione negoziata attivati nel territorio regionale.

L'ambiente locale costituisce nella Regione Toscana non un contenitore dello sviluppo, ma una risorsa dello sviluppo stesso.

La pluralità e la complementarietà di diverse tipologie di ambienti locali è infatti una caratteristica toscana che è stata esaltata con la previsione nel P.R.S. di programmi locali di sviluppo (P.L.S.) e che trovano, a livello nazionale, completamento negli strumenti di programmazione negoziata.

Le parti in relazione al diverso grado di elaborazione degli strumenti attuativi dell'Intesa concordano sulla firma immediata degli Accordi di programma quadro n.1 e n.3.

Le parti concordano altresì che gli altri accordi siano stipulati nei tempi e con le modalità che saranno individuate nei successivi articoli.

Art.5 - Quadro finanziario dell'Intesa.

Le parti, sulla base della ricognizione fatta dal Comitato tecnico, concordano che per la realizzazione degli obiettivi di cui all'art.4 siano destinate, nel triennio 1999-2001, le risorse finanziarie necessarie all'attivazione delle azioni di cui al successivo articolo 7.

Le parti concordano altresì che tali risorse saranno integrate con quelle necessarie alla totale copertura dell'Accordo sulla difesa del suolo e tutela delle risorse idriche e con quelle necessarie alla esecuzione degli interventi previsti negli Accordi di programma quadro stipulati successivamente.

Art.6 – Principio di leale collaborazione.

Le Amministrazioni contraenti, consapevoli della rilevanza degli interessi pubblici connessi all'attuazione della presente Intesa istituzionale di programma, si impegnano ad una attuazione fondata su uno spirito di leale collaborazione. In tale prospettiva, le amministrazioni centrali e regionali si impegnano ad effettuare la ricognizione delle procedure amministrative tese a rendere operativi interventi previsti nella presente Intesa con l'obiettivo, per quanto di propria competenza, di pervenire alla massima possibile semplificazione.

TITOLO II

MODALITA' DI ATTUAZIONE E VERIFICA

Art.7 - Accordi di Programma Quadro

7.1 - Per l'attuazione degli obiettivi e dei relativi piani di intervento nei settori di interesse comune indicati al precedente articolo 4, le parti concordano nel ritenere necessaria la stipula dei relativi Accordi di programma quadro che individuino:

- a) le risorse complessive, la loro scansione temporale, le modalità di una loro utilizzazione con particolare riferimento alle previsioni, alle procedure di cui all'art. 2, comma 203, lettera b) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dall'articolo 15, comma 4 del decreto legge 30 gennaio 1998, n.6, convertito con modificazioni dalla legge 30 marzo 1998, n.61;
- b) i soggetti responsabili della conclusione dell'intervento e quelli titolari di singole fasi di esso;
- c) i tempi di completamento dell'intervento, con l'indicazione di scadenze intermedie che consentano specifiche attività di verifica con cadenze definite negli accordi e, in ogni caso, almeno semestrali;
- d) le condizioni e le modalità di apertura delle procedure per l'esercizio di poteri sostitutivi.

7.2 - Le parti convengono, altresì, nello stabilire che i termini fissati nell'Accordo di programma quadro per l'emissione di pareri obbligatori o facoltativi siano assunti a riferimento per l'applicazione dei commi 1 e 2 dell'art. 16 della legge 7 agosto 1990, n.241, così come modificati dall'art.17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, quando la legislazione non disponga in modo più favorevole.

7.3 - Per la realizzazione degli interventi e delle attività tecnico-progettuali dei singoli Accordi di programma quadro, le parti convengono di individuare le seguenti risorse finanziarie.

- **Difesa del suolo e tutela delle risorse idriche**, in considerazione della rilevanza del settore e del livello di fattibilità del quadro di programmazione concordato tra la Regione ed i Ministeri interessati, le parti convengono, fatte salve le procedure di attuazione delle specifiche norme, di programmare i seguenti importi, calcolati sulla base della valutazione del 70 per cento delle risorse storicamente assegnate alla Toscana.

50,8	Piano straordinario di compl. e razionalizz. sistemi collettamento e depurazione acque	L. 135/97
82,17 Mld	Legge 344/97 Programma stralcio di tutela ambientale 97/99	L.662/96 fin.97
38,5 Mld	Legge 183/89 Piano triennale 98/2000	L.450/97 fin.98.

53,9 Mld	Legge 183/89 Piano triennale 99/2001	L.449/98 fin. 99
9,3 Mld	Legge 267/98 Interventi urgenti e misure di salvaguardia rischio idrogeologico	già assegnati a Regione
23 Mld	Legge 267/98 Interventi urgenti e misure di Salvaguardia rischio idrogeologico	Anno 1999
46,13 Mld	Legge 208/98 Interventi aree depresse Delibera CIPE n.70 9.7.1998	anno 1998
41,7 Mld	Legge regionale n.50/94 fondi regionali e degli enti locali	
3 Mld	Cap. 7701 Min. Lavori Pubblici	

Totale: 348,5

Tale previsione permetterà il graduale avvio dei progetti compresi nel suddetto Accordo di programma quadro, fermo restando sia un eventuale conguaglio in aumento derivante da risorse risultanti da maggiori assegnazioni, sia la possibilità di utilizzare, come compensazione di minori assegnazioni, le risorse aggiuntive destinate alle aree depresse dalla legge 23 dicembre 1998 n. 448.

La possibilità del predetto conguaglio deriva anche dalle riserve delle Regioni, che la Regione Toscana fa proprie, rispetto alla ripartizione delle risorse recate dal decreto legge 180/98 convertito dalla legge 267/98 - anno 1999.

Il Governo si impegna ad accelerare le procedure amministrative di riparto delle succitate leggi e concorda che la Regione dia inizio agli adempimenti di propria competenza per l'avvio delle opere che verranno finanziate nell'ordine di priorità individuato.

Il Governo si impegna altresì a ripartire i finanziamenti erogati tra i singoli interventi rispettando la ripartizione percentuale prevista dalla primitiva assegnazione.

- Beni ed attività culturali, le risorse saranno definite congiuntamente durante l'elaborazione dell' Accordo di programma quadro e comunque non oltre il 31.12.1999;
- Attuazione del piano di programmazione sanitaria, costo complessivo £.901.232 milioni, di cui £.675.502 milioni a carico dell' art.20, della legge 11 marzo 1988, n.67 e £. 225.730 milioni a carico delle Aziende sanitarie della Regione Toscana;
- Infrastrutture e trasporti, le risorse saranno definite congiuntamente durante l'elaborazione dell' Accordo di programma quadro e comunque non oltre il 31.12.1999;
- Azioni di sviluppo locale, le risorse a valere sugli strumenti di programmazione negoziata, ammontano a 215,4 miliardi, cui si aggiungono 65,3 miliardi destinati al patto territoriale

Piombino-Val di Cornia, quota parte delle complessive risorse di 92,2 miliardi destinate al finanziamento del patto territoriale Val di Chiana-Amiata-Orvietano-Trasimeno e quota parte delle complessive risorse di 100 miliardi accantonate per il finanziamento del patto territoriale dell' Appennino centrale, a valenza interregionale. Il relativo accordo di programma quadro è in fase di redazione.

I singoli Accordi di programma quadro indicheranno le risorse finanziarie necessarie per l'attivazione di studi di fattibilità.

Art. 8 - Estensione della disciplina dell' Intesa

8.1 - Le disposizioni dell' Intesa si estendono anche agli interventi ed ai programmi oggetto di intese, accordi, patti e analoghe tipologie negoziali anteriormente stipulate tra Amministrazioni centrali e la Regione Toscana. Essi sono inclusi tra gli strumenti di attuazione dell' Intesa e ad essa resi funzionali.

8.2. – Le parti concordano che costituiscono parte integrante dell' Intesa i Patti territoriali attivati dalle autonomie locali toscane e gli altri strumenti di programmazione negoziata che saranno attivati sul territorio regionale e tutte le azioni poste in essere da soggetti pubblici e privati.

I seguenti Patti territoriali approvati:

- Il Patto territoriale per lo sviluppo della Maremma grossetana;
 - Il Patto territoriale della provincia di Massa Carrara;
 - Il Patto Territoriale Valdichiana-Amiata-Orvietano-Trasimeno;
 - Il Patto Territoriale di Livorno e dell' area livornese;
- sono inseriti, successivamente alla stipula, nell' accordo di programma quadro "Azioni di sviluppo locale", in fase di redazione.
- Saranno inserite altresì, non appena individuate, le iniziative finanziate nell' ambito del Patto Territoriale dell' Appennino centrale, oggetto di delibera CIPE del 22 dicembre 1998.
 - Il patto territoriale Piombino- Val di Cornia, finanziato dal CIPE il 19 febbraio 1999, sarà inserito, successivamente all' approvazione ed alla stipula.
 - Il Governo e la Regione ribadiscono il comune impegno allo sviluppo della programmazione negoziata anche in relazione alla possibilità di estensione ai distretti industriali e ai settori dell' agricoltura e del turismo. Il Governo prende atto che il Patto Territoriale per lo sviluppo e l' occupazione nella provincia di Pisa, già considerato nella programmazione regionale, ma non inserito nella graduatoria del 31 gennaio 1999, sarà ripresentato per il prossimo bando e che anch' esso, a far data dalla sua eventuale approvazione, sarà parte dell' Intesa.

8.3 - L'Intesa dovrà contenere anche quei progetti compresi nell'accordo di programma per la ripresa e l'accelerazione degli investimenti nella regione Toscana“, sottoscritto con il Governo il 24 novembre 1993.

Il Comitato paritetico di attuazione procederà - entro il 30 maggio 1999 - alla individuazione delle opere ancora da realizzare.

Art. 9 - Comitato Istituzionale di Gestione

9.1. Al fine di adottare iniziative e provvedimenti idonei a garantire la celere e completa realizzazione degli interventi nonché la possibile riprogrammazione e riallocazione delle risorse, è istituito il “Comitato Istituzionale di gestione”. Esso è presieduto dal Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica o suo delegato ed è composto di 6 membri, di cui 3 in rappresentanza del Governo e 3 in rappresentanza della Giunta Regionale della Toscana.

Rappresentanti del Governo

Rappresentanti della Giunta

9.2. Il Comitato istituzionale di gestione può essere modificato nella sua composizione, su indicazione del Presidente per quanto concerne la delegazione del Governo e su indicazione del Presidente della Giunta per quanto riguarda la delegazione della Regione.

Analogamente può essere modificato nella sua composizione il Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo articolo 10.

Il Comitato istituzionale di gestione è integrato dalla rappresentanza del Ministero dei Lavori Pubblici in occasione dell'esame delle problematiche relative all'accordo di programma quadro Difesa del suolo.

9.3. Il Comitato istituzionale si riunisce almeno due volte l'anno sulla base dei rapporti predisposti dal Comitato paritetico di attuazione di cui al successivo art.10.

La convocazione è predisposta dal Presidente, anche a richiesta dei soli rappresentanti regionali.

9.4. Al Comitato istituzionale possono partecipare in modo paritetico rappresentanti del Governo e della Regione in relazione a specifici argomenti.

9.5. Il Comitato delibera a maggioranza, con possibilità di ricorso alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni, per un riesame della decisione, secondo formule e modalità che verranno stabilite dalla Conferenza stessa.

9.6. Nel caso di verificato inadempimento degli impegni assunti da una pubblica amministrazione nell'ambito dell'Accordo di programma quadro, il Comitato istituzionale di gestione assegna un congruo termine per adempiere, decorso inutilmente il quale assume le determinazioni necessarie affinché l'autorità competente per materia provveda ad esercitare i poteri sostitutivi.

9.7. Ove non sia consentito o efficacemente praticabile l'esercizio del potere sostitutivo, il CIPE o la Regione Toscana, su richiesta del Comitato istituzionale di gestione, dispone la revoca immediata del finanziamento senza pregiudizio per le eventuali azioni nei confronti della persona cui sia imputabile l'inadempimento e per l'esercizio di pretese risarcitorie. Le risorse revocate possono essere riprogrammate con la procedura di cui al successivo articolo 10.

ART. 10 - Comitato paritetico di attuazione

10.1. E' istituito il Comitato paritetico di attuazione che svolge funzioni di supporto tecnico al Comitato Istituzionale di gestione ed è composto di 6 membri di cui 3 designati dal Governo e 3 dalla Giunta della Regione Toscana.

Rappresentanti ministeriali

Rappresentanti Regionali

10.2. Alle sedute del Comitato paritetico, che è integrato da un rappresentante dei Lavori Pubblici in occasione dell'esame delle problematiche relative all'accordo di programma quadro Difesa del suolo, possono altresì essere invitati a presenziare, ogni qualvolta ciò sia necessario, rappresentanti dell'Amministrazione centrale, dell'Ente locale o altro soggetto pubblico o privato, coinvolti nella programmazione, nel finanziamento o nella realizzazione dell'intervento, nonché il responsabile del procedimento amministrativo preordinato all'attuazione dell'intervento medesimo.

10.3. Il Comitato paritetico, sulla base delle risultanze dei periodici monitoraggi effettuati in ordine allo stato di attuazione dei singoli interventi, predisponde rapporti semestrali sullo stato di attuazione dell'Intesa per il Comitato istituzionale di gestione, corredandoli, ove necessario, delle proposte in ordine alle iniziative e misure idonee per la celere e completa realizzazione degli interventi compresi nel programma triennale ovvero in ordine alla revoca dei finanziamenti assegnati ed alla riprogrammazione degli interventi.

10.4. Il Comitato paritetico è presieduto da un rappresentante del Governo, che provvede alle convocazioni, anche su richiesta dei membri di parte regionale.

Art. 11 - Verifica e aggiornamento dell'Intesa

11.1 - La verifica complessiva degli obiettivi dell'intesa e dei suoi strumenti attuativi è effettuata con cadenza annuale dal Comitato istituzionale di gestione sulla base della relazione predisposta dal Comitato paritetico di attuazione.

11.2 - A seguito delle risultanze della verifica annuale, nonché delle eventuali nuove esigenze di sostegno allo sviluppo economico regionale o territoriale, il Comitato istituzionale di gestione può procedere all'aggiornamento degli obiettivi e delle relative priorità dell'Intesa, e alla riprogrammazione delle relative risorse.

11.3 - Sulla medesima base, e tenuto altresì conto delle variazioni eventualmente apportate agli obiettivi di cui sopra, il Comitato istituzionale di gestione può decidere la modifica o la ridefinizione degli interventi dell'Intesa e la riprogrammazione delle risorse.

11.4 - Le decisioni di cui al comma 11.2 e 11.3 sono prese all'unanimità dei componenti del Comitato.

ART. 12 - Norma finale

12.1 – Il Comitato istituzionale di gestione, in sede di verifica annuale, può proporre al CIPE modifiche al testo dell'Intesa Istituzionale di Programma per adeguarlo ai nuovi obiettivi di sviluppo e ad eventuali norme di semplificazione procedurale.

Il Presidente del Consiglio
Dei Ministri

Il Presidente della Giunta
della Regione Toscana